

Antiriciclaggio, torna in vita il registro dei titolari effettivi

Tar Lazio

In sei sentenze respinti altrettanti ricorsi. Scontato l'appello a Palazzo Spada

Legittima l'inclusione dei mandati fiduciari tra le entità obbligate

Alessandro Galimberti

Con sei sentenze sostanzialmente gemelle il Tar Lazio (le decisioni n. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845) ha sciolto ieri la riserva sul registro dei titolari effettivi, respingendo in blocco tutti i motivi di ricorso.

Il tanto criticato e impugnato strumento di tracciamento per l'antiriciclaggio – alla cui approvazione l'Italia era arrivata peraltro ultima in Europa – torna in vigore dopo quattro mesi di sospensione giudiziaria e con esso tornano a vivere le sanzioni pecuniarie per chi (si calcola almeno 600mila soggetti) non risultava iscritto in Camera di commercio all'11 dicembre scorso.

I “no” seriali dei giudici amministrativi alle richieste dei pool di legali sono tanti, tali e così rescindenti da portare il fascicolo con sicurezza matematica, già la prossima settimana nella cancelleria, del Consiglio di Stato per l'appello in via d'urgenza.

Secondo il Tar Lazio la scelta del legislatore italiano di include-

re i mandati fiduciari tra le entità con obbligo di iscrizione al registro (del titolare effettivo) è pienamente legittima «stante l'effetto di mascheramento che lo stesso è in grado di produrre», presentando «criticità analoghe al trust», altro strumento inquadrato con forte sospetto dai giudici.

«Ciò che rileva non è se la *causa fiduciae* venga attuata attraverso il trasferimento (o meno) della proprietà dal fiduciante al fiduciario, bensì se il congegno negoziale utilizzato in concreto dalle parti sia idoneo (o meno) – scrivono i giudici – a determinare un occultamento del titolare effettivo.

Ebbene, nel caso delle società fiduciarie, è fuor di dubbio che si realizzi un'intestazione dei beni in favore di un soggetto diverso dal titolare effettivo e ciò è sufficiente, a giudizio del Collegio, ad integrare quella situazione di opacità che la normativa europea mira a contrastare, e, dunque, in ultima analisi, a ritenere il mandato fiduciario sia un istituto giuridico affine al trust, con conseguente infondatezza delle doglianze articolate, sul punto, dalle parti ricorrenti».

Non meno trancianti le motivazioni del “no” del Tar sull'altra questione, che mirava direttamente al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue: l'accesso di fatto non controllato ai dati sensi-

bilissimi del Registro da parte di qualsiasi «soggetto obbligato» operante nell'area dei 27 il Tar Lazio scrive che, «diversamente da quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, la scelta compiuta dallo Stato Italiano in sede di trasposizione, di limitare la previsione della deroga all'accesso solo alla categoria dei soggetti legittimati e di non estenderla a quella dei soggetti obbligati, non rivela alcun profilo di contrasto con la disciplina eurounitaria, che non pone vincoli agli Stati membri circa la possibilità di introdurre la deroga con riferimento ad entrambe le categorie di soggetti (soggetti obbligati e soggetti legittimati) o limitatamente ad una sola categoria (come ha fatto lo Stato italiano, circoscrivendo la previsione ai soli soggetti legittimati)».

Sempre secondo i giudici capitolini «la Corte di Giustizia non ha affermato l'illegittimità di qualsiasi forma di accesso al pubblico al registro dei titolari effettivi, ma si è limitata a dichiarare invalida la previsione che ha eliminato il riferimento al legittimo interesse quale presupposto dell'accesso al pubblico».

La pronuncia della Corte, dunque ha determinato la “reviviscenza” nel diritto unionale di quanto originariamente previsto dalla IV Direttiva antiriciclaggio, che limitava l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati, «a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse».



Escluso il rinvio alla Corte Ue sull'accesso non controllato ai dati del registro